

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

(In adempimento di quanto previsto dalla Sez. III Bis del T.A.R. Lazio con Ordinanza n. 13993/2019 del 6.12.2019)

AVVISO

1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:

T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. III, R.G. n. 12998/2019 (a seguito di trasposizione di Ricorso Straordinario al Capo dello Stato).

2. NOME DEL RICORRENTE:

VELLUCCI LETIZIO

3. INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Usl Lazio e nei confronti dei controinteressati in atti.

4. ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI:

Con il ricorso principale:

- a) della graduatoria, pubblicata in data 27 marzo 2019, con Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 395, di coloro che hanno superato la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^a serie speciale del 24 novembre 2017 n. 90;
- b) del provvedimento di non ammissione dell'odierna parte ricorrente alle prove orali del predetto concorso pubblico;
- c) degli atti, verbali e lavori della Commissione e delle Sottocommissioni di cui al suindicato concorso, riconducibili alle procedure di correzione delle prove scritte dei candidati e dell'attribuzione del relativo punteggio, alla formulazione delle schede di valutazione e dei relativi verbali (ivi compresi quelli riferibili alla specifica posizione di parte ricorrente), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;
- d) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione della prova scritta e dei relativi quesiti, alla validazione degli stessi; nonché dei quesiti somministrati e della presenza, tra questi, di due sotto forma di "casi studio", in contrasto alla previsione del bando di concorso; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
- e) del Decreto n. AOODPIT 1105 del 19 luglio 2018 con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice dei candidati al concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale di cui all'art. 5 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, nonché dei successivi decreti di nomina delle Sottocommissioni e di quelli (plurimi) relativi alla nomina sostitutiva di componenti via via dimessisi, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;
- f) dei quadri di riferimento relativi alla valutazione delle prove scritte adottati dal Comitato tecnico-scientifico, ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, nonché dei criteri di valutazione delle prove scritte, della relativa griglia adottata dalla Commissione, degli indicatori, dei descrittori e della scala di valutazione, secondo quanto risulta dal Verbale del 25 gennaio 2019, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;
- g) delle modalità di svolgimento della prova a livello telematico, del software e l'hardware adottati, delle postazioni e dei computer messi a disposizione dei candidati, con particolare riguardo alla non corretta funzionalità dei supporti informatici adottati;
- h) dell'autenticazione ed identificazione delle prove dei candidati attraverso "codice personale" e codice fiscale, delle modalità di identificazione dei candidati e dell'associazione delle prove a ciascuno di essi, nonché delle operazioni di scioglimento dell'anonimato delle prove e della lesione del principio di anonimato degli elaborati;

i) dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso le diverse sedi di concorso, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché non conosciuti, relativi allo svolgimento delle prove scritte;

j) del mancato espletamento – in spregio del bando di concorso – di prova scritta unica e simultanea, in ragione del differimento disposto dall'USR della Sardegna, a seguito dell'ordinanza del Sindaco di Cagliari del 17 ottobre 2018 (avverse condizioni meteo), alla data del 13 dicembre 2018, nonché in ragione degli orari d'inizio diversi per lo svolgimento della prova scritta tra le diverse sedi d'esame, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché non conosciuti;

k) del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla GURI 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie Speciale), recante il bando di concorso;

l) Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 220 del 20 settembre 2017 ed avente ad oggetto: "Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica";

m) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce la partecipazione di parte ricorrente alle prove orali del predetto concorso, in corso di svolgimento.

PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO di parte ricorrente a partecipare alle prove orali del concorso;

PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti a disporre l'ammissione di parte ricorrente alle prove orali del concorso de quo.

Con i motivi aggiunti:

a) del Decreto Dipartimentale n. 1205 del 1 agosto 2019, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione direzione generale per il personale scolastico, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale del 24 novembre 2017 n. 90; nonché del relativo elenco allegato;

b) del Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 della suindicata Amministrazione, di rettifica del precedente Decreto Dipartimentale n. 1205 del 1 agosto 2019; nonché del relativo elenco allegato;

c) delle successive assegnazioni ai ruoli regionali dei vincitori del concorso; nonché delle ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio;

d) delle assegnazioni alle sedi di servizio effettuate anche attraverso ciascun U.S.R.;

e) dell'elenco degli idonei;

f) della nota M.I.U.R. n. 42638 del 26.9.2019, avente ad oggetto il riscontro istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 14/03/2013, n. 33, nonché dei relativi allegati;

g) della nota M.I.U.R. n. 43707 del 4.10.2019, avente ad oggetto il riscontro istanze di accesso alla valutazione dei titoli ed agli elaborati di altri candidati, nonché dei relativi allegati;

f) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto.

5. SUNTO DEI MOTIVI DI GRAVAME DI CUI AL RICORSO:

I. Mancato corretto funzionamento del programma informatico relativo alla postazione di concorso di parte ricorrente ed omesso integrale salvataggio, da parte del sistema, di alcune delle risposte da questa redatte. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 487/1994 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 – Violazione e falsa applicazione del Bando di concorso – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per sviamento, trasparenza, par condicio.

La mancata ammissione alle prove orali di parte ricorrente si appalesa del tutto illegittima in ragione delle criticità informatiche riscontrate durante l'espletamento della propria prova scritta.

In particolare, si rileva il mancato corretto funzionamento del programma informatico (e dei relativi tasti) relativo alla postazione di concorso di parte ricorrente, da cui è conseguito l'omesso integrale salvataggio, da parte del sistema, del testo di risposta.

La palese illegittimità del suindicato omesso salvataggio da parte del sistema risulta, nel caso di specie, ascrivibile al difetto di funzionamento del software fornito in dotazione ai candidati per lo svolgimento della prova scritta, il quale – per l'appunto – oltre a non prevedere le funzioni basiche di un qualsiasi programma di videoscrittura (“salva”, “copia/incolla”, “taglia”, “sposta”, ecc.), non contemplava nemmeno la funzione di salvataggio automatico dei documenti, né la necessità di procedere ad un salvataggio manuale delle risposte fornite ai quesiti era stata preavvisata ed oltretutto non era enucleabile dalla tastiera del computer, che non annoverava – come detto – un apposito pulsante con la dicitura “salva”.

II. Erronea e contraddittoria attribuzione dei punteggi di cui all'elaborato di parte ricorrente. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 487/1994 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 – Violazione e falsa applicazione del Bando di concorso – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per sviamento, trasparenza, par condicio. Ingiustizia manifesta. Contraddittorietà.

Si rileva, altresì ed in ogni caso, come la Sottocommissione di riferimento abbia, addirittura, commesso macroscopici e gravissimi errori in merito all'attribuzione dei punteggi di cui all'elaborato di parte ricorrente, la cui valutazione risulta contraddistinta da una evidente contraddittorietà, avuto riguardo ai quadri di riferimento adottati dal Comitato tecnico-scientifico (ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138), nonché avuto riguardo ai criteri di valutazione della prova, secondo la relativa griglia adottata dalla Commissione, degli indicatori, dei descrittori e della scala di valutazione.

III. Illegittimità della selezione (prove scritte) in relazione alle operazioni di correzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 487/1994 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 – Violazione e falsa applicazione del Bando di concorso – Violazione e falsa applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per sviamento, trasparenza, par condicio – Contraddittorietà – Illogicità.

Si censura, altresì, la illegittimità delle procedure di correzione delle prove scritte dei candidati e, segnatamente, anche di parte ricorrente, in relazione alla specifiche modalità utilizzate dalle singole Sottocommissioni, prive di qualsivoglia carattere di trasparenza, atteso che, da un esame attento dei files creati per ciascun candidato e relativi al verbale di correzione ed alla griglia di valutazione, risulta che questi documenti informatici siano connotati da gravi incongruenze in merito il giorno e l'ora della relativa creazione e/o modificazione.

In particolare, in molti casi, andando a verificare le “proprietà” di tali files, non corrispondono i riferimenti temporali relativi alla data e l'ora di apertura e di chiusura dei verbali di correzione con quelli relativi al salvataggio dei relativi predetti files (“verbale di correzione” e/o della “griglia di valutazione”).

IV. Illegittimità della soglia minima di 70/100 per l'accesso alle prove orali. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione – Violazione del principio del favor participationis, di proporzionalità e ragionevolezza – Eccesso di potere – Illogicità.

Gli atti impugnati, ivi espressamente compreso, in questo caso, l'art. 8, comma 8, del bando, vanno censurati anche laddove prevedevano, quale soglia minima, ai fini dell'accesso alla prova orale, il punteggio di 70/100.

Tale soglia, infatti, era il derivato della sommatoria tra i punti conseguiti nei 5 quesiti a risposta aperta, per un massimo di 80 punti, e i 2 quesiti (ciascuno di 5 domande) in lingua inglese, per un massimo di 20 punti (2 punti a domanda).

La soglia, in realtà, in ossequio al principio del *favor participationis*, di proporzionalità e ragionevolezza, anche quali declinazioni degli artt. 3 e 97 Cost., non avrebbe dovuto essere superiore a 60/100 bensì pari a

quest'ultima, che costituisce la "soglia normale" (e più appropriata di sufficienza al cospetto della commistione simultanea di due coppie di quesiti eterogenee quanto alla lingua).

Tale commistione, infatti, non consentiva, né consente (nemmeno analogicamente), di evocare il D.P.R. 487/1994 ma imponeva di individuare una soglia che fosse proporzionata per quantità, e qualità e rapporto di pesi interno al connubio eterogeneo di quesiti prescelto.

Di qui l'illegittimità del criterio in esame e il conseguente suo annullamento in termini "contenitivi", mediante l'invocato ridimensionamento giudiziale utile ai fini della richiesta ammissione diretta di parte ricorrente alla prova orale, la quale ben risulta avere superato tale più ragionevole soglia di sufficienza.

V. Illegittimità della selezione (prove scritte) in relazione alla tipologia dei quesiti somministrati. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 – Violazione e falsa applicazione del Bando di concorso – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del principio dell'affidamento – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Contraddittorietà – Illogicità.

La selezione relativa alle prove scritte risulta essere illegittima anche sotto in relazione alla tipologia dei quesiti somministrati ai candidati.

I candidati – contrariamente alle previsioni del bando concorsuale – si sono trovati a svolgere una prova parzialmente diversa da quella per la quale si erano preparati e che pensavano di sostenere, in ragione – per l'appunto – della somministrazione di almeno due "casi di studio" (la cui risoluzione richiede ben altro maggiore tempoo a disposizione), anziché meri quesiti a risposta aperta, secondo le previsioni della *lex specialis* del concorso.

È evidente, quindi, come la prova concorsuale risulti essere stata completamente alterata, attesa anche la clamorosa violazione del principio della tutela dell'affidamento di parte ricorrente a che la selezione si svolgesse secondo le regole prestabilite e predeterminate dal Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 e dal Bando di concorso.

VI. Illegittimità della selezione (prove scritte) in relazione alle operazioni di correzione ed ai criteri e modalità all'uso utilizzati. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 487/1994 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 – Violazione e falsa applicazione del Bando di concorso – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per sviamento, trasparenza, par condicio – Contraddittorietà – Illogicità.

Si rileva, altresì, la illegittimità delle procedure di correzione delle prove scritte dei candidati, in relazione alla individuazione dei quadri di riferimento adottati dal Comitato tecnico-scientifico (ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138), nonché avuto riguardo ai criteri di valutazione della prova, secondo la relativa griglia, gli indicatori, i descrittori e la scala di valutazione, adottati dalla Commissione giusto verbale n. 1 del 25 gennaio 2019.

VII. Illegittimità prove scritte per situazioni di incompatibilità dei membri del C.T.S., Commissione e Sottocommissioni. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 97 e 98 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Legge n. 241/1990, così come modificata dalla Legge n. 190/2012 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 51 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 487/1994 – Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165/2001 – Violazione e falsa applicazione del Bando di concorso – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per sviamento, trasparenza, par condicio.

Si rileva, inoltre, la illegittimità della procedura di concorso, in relazione alla composizione del Comitato Tecnico Scientifico, della Commissione giudicatrice e/o delle singole Sottocommissioni per violazione delle norme rubricate, in ragione della presenza di situazioni di conflittualità di interessi e/o incompatibilità.

Invero, risulta che – in totale spregio della *lex specialis* del concorso – diversi componenti e commissari fossero incompatibili allo svolgimento di tale funzione, nell'ambito del concorso *de quo*, in ragione dell'espletamento di corsi di formazione/preparazione per il medesimo concorso per dirigenti scolastici e/o, comunque, rivestissero (o avessero rivestito) cariche politiche o sindacali.

Tali circostanze sono state, peraltro, oggetto di esposto alla Procura della Repubblica sottoscritto da 271 docenti.

VIII. Violazione della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti, di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione - Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 97 e 98 della Costituzione - Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 487/1994 – Violazione e falsa applicazione del D.M. 3 agosto 2017, n. 138 – Violazione e falsa applicazione del Bando di concorso – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per sviamento, trasparenza, par condicio.

La procedura concorsuale de qua risulta essere, altresì, viziata per la violazione del principio dell'anonimato delle prove.

Infatti, dalle singole prove era possibile, senza particolare difficoltà, risalire al nome del candidato che le aveva elaborate, atteso che l'autenticazione di ogni partecipante al concorso, secondo quanto disposto dalla normativa concorsuale e rinvenibile anche dalle note tecnico operative, avveniva attraverso l'inserimento di un "codice personale" nel sistema, con identificazione anche attraverso il codice fiscale.

IX. Mancato espletamento di prova scritta unica su tutto il territorio nazionale ed in unica data. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 487/1994 – Violazione e falsa applicazione del Bando di concorso – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per carenza di contestualità, trasparenza e par condicio.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Bando di concorso, recante "Prova scritta": "2. La prova scritta e' unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o piu' regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR".

Ebbene, tale disposizione è stata, del tutto illegittimamente, violata, atteso che, in data 18 ottobre 2018, non si è provveduto a svolgere la prova in Sardegna, contrariamente a quanto avvenuto in ogni altra parte d'Italia, in ragione del differimento alla data del 13 dicembre 2018, disposto dall'USR della Sardegna, giusta ordinanza del Sindaco di Cagliari del 17 ottobre 2018 (avverse condizioni meteo).

Tale circostanza ha determinato, quindi, che la prova non è stata unica, né si è svolta in unica data, con ogni ovvia conseguenza in ordine alla lesione della *par condicio* tra i candidati, posto che quelli "sardi" hanno avuto modo di beneficiare di maggior tempo per approfondire lo studio, anche in considerazione del fatto che i quadri di riferimento dei quesiti, predisposti dal Ministero, erano assolutamente identici.

6. PETITUM GIUDIZIALE.

Parte ricorrente ha chiesto, per tutto quanto precede, che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio, *contrariis reiectis*, Voglia, previa sospensione in via cautelare, dichiarare illegittimi gli atti impugnati e, per l'effetto, annullarli, in via principale, ammettendo parte ricorrente alle prove orali del concorso; in via subordinata, disponendo una nuova correzione delle prove scritte di parte ricorrente, con assegnazione ad altra Sottocommissione; in via ulteriormente subordinata, annullando l'intera prova scritta del concorso *de quo*. Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.

In via istruttoria e/o ex art. 116 c.p.a. si chiede la condanna delle Amministrazioni resistenti, anche ai sensi degli artt. 64, 65 e/o 46, comma 2, c.p.a., a depositare in giudizio, previo annullamento ex art. 116 c.p.a. del silenzio diniego opposto alle istanze di accesso ritualmente formulate:

- a) degli atti e/o verbali e/o documenti relativi all'assegnazione c.d. random degli elaborati alle Sottocommissioni, ai fini della relativa correzione;
- b) degli atti e/o verbali e/o documenti relativi alle operazioni di scioglimento dell'anonimato delle prove scritte;
- c) degli atti e/o verbali e/o documenti relativi a quanto richiesto nell'accesso agli atti di parte ricorrente, depositato in atti.

7. INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI:

Tutti i soggetti in graduatoria del concorso oggetto di impugnativa e/o, comunque, quelli ricoprenti le posizioni utili per il prosieguo della procedura di concorso e per l'assegnazione in ruolo e/o, comunque, i candidati utilmente inseriti nella graduatoria impugnata.

8. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PUÒ ESSERE SEGUITO CONSULTANDO IL SITO WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT ATTRAVERSO LE MODALITA' RESE NOTE NEL SITO MEDESIMO ED, IN PARTICOLARE, ATTEAVERSO L'INSERIMENTO DEL NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO INDICATO AL PUNTO 1. DEL PRESENTE AVVISO NELLA SOTTOSEZIONE "RICERCA RICORSI", RINTRACCIABILE ALL'INTERNO DELLA SOTTOSEZIONE "LAZIO - ROMA" DELLA SEZIONE "T.A.R".

9. LA PRESENTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI È STATA AUTORIZZATA DALLA SEZ. III BIS DEL T.A.R. LAZIO CON ORDINANZA IN EPIGRAFE INDICATA ED ALLEGATA AL PRESENTE AVVISO.

Roma, 16 dicembre 2019

Avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti